



Sede legale:
Via Romagnosi 11A
38122 TRENTO

www.trentinoriscossionispa.it
✉ info@trentinoriscossionispa.it
✉ trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it
☎ 0461/495532
📠 0461/495510

LOTTO 1

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO”

SOMMARIO

DEFINIZIONI

- ART. 1** **OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2** **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ**
- ART. 3** **OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA**
- ART. 4** **OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE**
- ART. 5** **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI**
- ART. 6** **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**
- ART. 7** **DURATA DEL CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 8** **IMPORTO DEL CONTRATTO**
- ART. 9** **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 10** **AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 11** **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 12** **VARIAZIONI CONTRATTUALI**
- ART. 13** **MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO**
- ART. 14** **CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 15** **FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO**
- ART. 16** **CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO**
- ART. 17** **SUBAPPALTO**
- ART. 18** **TUTELA DEL LAVORATORI**
- ART. 19** **CONDIZIONI ECONOMICO – NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**

- ART. 20** **IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO**
- ART. 21** **SICUREZZA**
- ART. 22** **ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA**
- ART. 23** **PROPRIETÀ DEI PRODOTTO**
- ART. 24** **INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AR. 4 COMA LETT G, DEL D.LGS 196/2006**

- ART. 25** **CAUZIONE DEFINITIVA**
- ART. 26** **OBBLIGHI ASSICURATIVI**
- ART. 27** **PENALI PER RITARDO**
- ART. 28** **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO;**
- ART. 29** **CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ASPETTARE**
- ART. 30** **RECESSO**
- ART. 31** **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- ART. 32** **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 33** **MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS**
- ART. 34** **INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP**
- ART. 35** **SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 36** **NORMA DI CHIUSURA**

DEFINIZIONI

1. Si intende per:

Committente: Trentino Riscossioni S.p.a.;

Aggiudicataria: la concorrente cui sarà aggiudicato il servizio oggetto del singolo lotto di gara;

Contratto: il contratto che sarà stipulato tra la Committente e l'Aggiudicataria, in seguito all'aggiudicazione del servizio;

Stampatore l'aggiudicatario del lotto 1;

Avvisi o documenti: avvisi di pagamento, documenti (postalizzati anche tramite raccomandata AR e AG) attinenti la riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie degli Enti soci;

Modello o layout: documento da predisporre in base alle indicazioni fornite dalla Committente, potenzialmente diverso per ogni tipologia di tributo/entrata, da inviare al Contribuente;

Sottomodello: una variante del modello, che può cambiare previo accordo con l'Ente che chiede alla Committente di inviare un determinato modello;

Lotto o flusso di stampa: insieme di documenti da stampare, omogenei per modelli e sottomodello;

Prova di stampa: in fase di start-up, è il risultato dell'elaborazione di un lotto di stampa che la Committente deve validare per far sì che il modello/sottomodello sia ritenuto idoneo e possa quindi essere elaborato anche in ambiente di produzione;

Anteprima di stampa: sottoinsieme significativo di documenti del lotto che si intende stampare;

Plico base: è composto da una busta, con le caratteristiche descritte per le diverse tipologie di invio, contenente al massimo due fogli, di regola di formato A4 e di grammatura "80 grammi/mq", stampati fronte o fronte/retro, fogli che possono contenere anche bollettini per il pagamento;

Foglio aggiuntivo: ulteriore foglio, da aggiungere al plico base, di regola di formato A4 e di grammatura "80 grammi/mq", stampato fronte o fronte/retro, che può contenere anche bollettini di pagamento;

Recapitista: l'aggiudicatario del lotto 2;

Fornitore del servizio postale universale: Poste Italiane S.p.a., ai sensi del d.lgs. n. 261/99, così come modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 58/2011;

Service di recapito: indistintamente il Recapitista e il Fornitore del servizio postale universale;

Posta ordinaria: servizio per la spedizione degli invii equivalente alla "Posta 4" del Fornitore del servizio postale universale;

Posta massiva: lo specifico servizio di Poste Italiane S.p.a. per la spedizione in Italia di grandi quantitativi di corrispondenza;

Raccomandata AR: servizio di spedizione degli invii con numerazione univoca dell'oggetto della spedizione, che fornisce al mittente la prova dell'avvenuta spedizione e la prova dell'avvenuta consegna, equivalente alla "Raccomandata A/R" del Fornitore del servizio postale universale;

Raccomandata SMART AR: lo specifico servizio di Poste Italiane S.p.a.;

Raccomandata AG: servizio di spedizione, a mezzo di servizio postale, di atti civili, amministrativi e penali in base alle leggi n.890 del 20/11/1982 e 265 del 3/8/1999 e ss.mm.

Recapito: l'intero servizio oggetto del lotto 2;

Consegna: un segmento del servizio di recapito, descritto nel capitolato tecnico lotto 2;

Corrispondenza: un insieme indeterminato di documenti;

Comunicazione: la singola busta che compone la corrispondenza;

Avviso di ricevimento: documento che fornisce la prova dell'avvenuta consegna della comunicazione;

Centro di ritiro: il luogo dove il destinatario può ritirare le Raccomandate AR non consegnate;

Ritorni: il cartaceo degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni non consegnate;

Avviso di giacenza: l'avviso immesso nella cassetta domiciliare del destinatario, qualora il tentativo di consegna non vada a buon fine;

Destinazioni coperte con ordinaria: le zone in cui il Recapitista garantisce il recapito in proprio della posta ordinaria;

Destinazioni non coperte con ordinaria: le zone in cui il Recapitista non garantisce il recapito in proprio della posta ordinaria;

Destinazioni coperte con AR: le zone in cui il Recapitista garantisce il recapito in proprio delle Raccomandate AR;

Destinazioni non coperte con AR: le zone in cui il Recapitista non garantisce il recapito in proprio delle Raccomandate AR;

Sede di consegna: la sede in cui lo Stampatore mette a disposizione del Recapitista la corrispondenza, per il ritiro da parte di quest'ultimo.

CMP: Centro di meccanizzazione postale di Poste Italiane S.p.a.;

Consegna al service: consegna al/ritiro da parte del Service di recapito;

Giorno lavorativo: tutti i giorni dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione di avvisi di pagamento.
2. Le quantità oggetto del presente lotto di gara sono indicate nel bando di gara. Tali quantità costituiscono un massimo stimato, determinato in base ai fabbisogni registrati e a quelli prevedibili per il futuro, e non costituiscono alcun impegno per la Committente.
3. Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicataria sarà determinato in base alle quantità effettivamente richieste dalla Committente nel corso dell'esecuzione del contratto ed effettivamente lavorate dall'Aggiudicataria.
4. La Committente si riserva di affidare, ove consentito e nei limiti di legge, nuove tipologie di documenti e/o servizi aggiuntivi complementari da sviluppare congiuntamente allo scopo di:
 - migliorare la gestione operativa a parità di costi di realizzazione del servizio;
 - garantire eventuali servizi di stampa straordinaria di comunicazione in diverse modalità (anche attraverso fogli illustrativi, opuscoli e similari).

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Il servizio include la fase di start – up di cui al capitolato tecnico.

2. I servizi richiesti all'Aggiudicataria, la cui descrizione è contenuta nel capitolato tecnico, sono:
 - a) creazione dei layout di stampa;
 - b) acquisizione ed elaborazione dei "flussi dati" forniti dalla Committente;
 - c) stampa, imbustamento e consegna al Service di recapito dei documenti preimbustati;
 - d) stampa, scansione e rendicontazione delle relate di notifica;
 - e) struttura di backup.
3. La Committente, con l'espletamento del servizio, intende assicurare e garantire:
 - la gestione flessibile, modulare e integrata, basata su risorse umane e strumentali e su soluzioni organizzative idonee a garantire i sempre maggiori livelli di qualità dei servizi offerti;
 - la tracciabilità, in ogni fase lavorativa, dei lotti di stampa;
 - la reportistica completa, in ogni dettaglio, del lotto di stampa lavorato;
 - le garanzie di compatibilità con i futuri sviluppi del proprio sistema informativo e con le novità normative di settore.

ART. 3

OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

1. L'Aggiudicataria, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve utilizzare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato amministrativo, al capitolato tecnico, all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. La stipulazione del contratto da parte dell'Aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio. La stipulazione del contratto da parte dell'Aggiudicataria equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
2. L'Aggiudicataria si impegna in particolare a:
 - f) garantire l'intero servizio indipendentemente dalla frequenza e dalle quantità di elaborazioni richieste dalla Committente;
 - g) rispettare puntualmente le modalità, le specifiche tecniche e le tempistiche per lo svolgimento del servizio come individuate nel presente capitolato, nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara;
 - h) garantire l'integrità e la sicurezza nella gestione dei dati e dei flussi, dei documenti e dei supporti trasmessi dalla Committente. In caso di perdita di dati, l'Aggiudicataria si impegna a darne tempestiva comunicazione alla Committente, proponendo e predisponendo procedure atte a garantire la normale funzionalità del servizio. I costi per la ricostruzione degli archivi e per l'acquisizione dei nuovi dati saranno a carico dell'Aggiudicataria;
 - i) garantire la messa a disposizione continua di risorse umane e strumentali idonee a consentire il regolare svolgimento del servizio.
 - j) indicare formalmente un referente unico, in grado di coordinare e assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività richieste dal servizio; tale referente dovrà necessariamente essere in grado di parlare e scrivere correntemente in lingua italiana, anche nelle materie tecniche rilevanti ai fini dell'esecuzione del servizio; dovrà inoltre utilizzare tale lingua in tutte le comunicazioni con la Committente;

3. assicurare l'interfacciamento per lo scambio dei "flussi dati", senza oneri aggiuntivi, adeguandosi ai tracciati forniti tempo per tempo dalla Committente.
4. L'Aggiudicataria dovrà essere in possesso, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Committente, dell'autorizzazione all'utilizzo del servizio di posta massiva con omologazione conforme alle esigenze della Committente tempo per tempo e di tutte le autorizzazioni necessarie alla predisposizione ed all'utilizzo del servizio Raccomandata SMART AR.
5. L' Aggiudicataria dovrà farsi carico di tutte le operazioni relative all'ottenimento delle autorizzazioni alla stampa dei bollettini di pagamento presso i soggetti competenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Committente.
6. L' Aggiudicataria dovrà garantire la presenza in organico per tutta la durata dell'affidamento di almeno un messo notificatore abilitato, in base alle normative tempo per tempo vigenti, alla notifica mediante raccomandata AG per mezzo del servizio postale universale di tutti i documenti che la Committente dovrà emettere, il quale dovrà accettare le eventuali nomine fatte dalla società per adempiere a tutti gli obblighi istituzionali ad essa ascritti.
7. Il requisito di cui al comma 6, dovrà essere obbligatoriamente ripristinato entro 15 giorni dalla data in cui è venuto meno pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 26.
8. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, il Fornitore del Servizio postale universale modificasse le autorizzazioni necessarie o le specifiche tecniche richieste per il recapito della corrispondenza, l' Aggiudicataria dovrà procurarsi le nuove autorizzazioni ed adeguarsi alle specifiche richieste, così da poter continuare a garantire il servizio, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Committente.

ART. 4

OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE

1. La Committente si obbliga a:
 - a) pagare all'Aggiudicataria i corrispettivi pattuiti secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo art. 12;
 - b) collaborare con l' Aggiudicataria per la reciproca informazione in ordine allo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto dell'appalto, compresa la segnalazione di criticità e la proposta di soluzioni, modifiche e variazioni.

ART. 5

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", per quanto applicabile;

- c) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - i) le norme del codice civile;
 - j) le leggi n. 890 del 20/11/1982 e 265 del 3/8/1999 e ss.mm
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente capitolato amministrativo;
 - b) il capitolato tecnico, comprensivo di tracciati;
 - c) l'offerta tecnica dell'Aggiudicataria;
 - d) l'offerta economica dell'Aggiudicataria;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7

DURATA DEL CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio nei casi e con le modalità di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il servizio, che include la fase di start up come descritta nel capitolato tecnico, ha inizio dalla data di consegna del medesimo ed ha durata di anni 2 (due).
3. La data di consegna del servizio verrà indicata in apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti per accettazione.
4. La fase di attivazione dei primi 12 (dodici) modelli di stampa dovrà terminare entro e non oltre 2 (due) mesi dall'avvio del servizio; la fase di configurazione e attivazione di tutte le infrastrutture tecnologiche dovrà terminare entro e non oltre 1 (un) mese dall'avvio del servizio.
5. L'Aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
6. Alla scadenza dei 2 (due) anni ed a giudizio insindacabile della Committente, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 2 (due) anni.
7. La Committente si impegna a non richiedere l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b) c) e d) del presente capitolato prima dello scadere del mese previsto per la fase di configurazione e attivazione delle infrastrutture tecnologiche, salvo diverso accordo con l'Aggiudicataria e salvo quanto previsto come obbligatorio nella fase di start-up.
8. Dopo lo scadere del mese previsto per l'attivazione delle infrastrutture tecnologiche, potrà essere richiesta dalla Committente l'esecuzione dell'intero servizio, con riferimento ai modelli di stampa già attivati.
9. Ai fini di garantire la continuità del servizio, tutte le pratiche affidate entro la data di scadenza naturale dell'affidamento o di eventuale recesso o risoluzione dovranno essere portate a conclusione dell'Aggiudicataria anche oltre tale termine di scadenza, fermo restando il diritto a riscuotere i corrispettivi pattuiti.
10. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 8 IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato e del capitolato tecnico, si intende offerto dall'Aggiudicataria in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo è da considerarsi onnicomprensivo e rappresenterà l'unico compenso riconosciuto all'Aggiudicataria per lo svolgimento dell'intero servizio oggetto del presente lotto di gara.
3. Tutte le spese necessarie al corretto svolgimento dello stesso si considerano ricomprese nel prezzo offerto e sono pertanto a carico dell'Aggiudicataria.

ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Aggiudicataria.

ART. 10 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicataria non adempia, la Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'aggiudicataria. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
3. Qualora (per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto) l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

ART. 11

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 12

VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 2016, n. 2.

ART. 13

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'Aggiudicataria ogni mese.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della Committente della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.
4. La Committente provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, che dovrà essere emessa in modalità elettronica e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente tempo per tempo.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del

contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Aggiudicataria al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

ART. 14

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Aggiudicataria, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La Committente evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Aggiudicataria sarà chiamata a rispondere alla Committente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La Committente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15

FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIA

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 16

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2 lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Committente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Committente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Committente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Committente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Committente.

ART. 17 SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'Aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego all'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Committente procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Aggiudicataria, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.

ART. 18 TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Aggiudicataria è obbligata in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ART. 19
**CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE
DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

ART. 20
IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della L.P. n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'*Allegato – elenco del personale*, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

ART. 21
SICUREZZA

1. L'Aggiudicataria s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'Aggiudicataria s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ART. 22

ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIA

1. L'Aggiudicataria elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 23

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Committente.
2. L'Aggiudicataria dovrà comunicare preventivamente all'Ufficio competente della Committente l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 24

INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA G) DEL D.LGS N. 196/2003

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Aggiudicataria potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della Committente.
2. L'Aggiudicataria pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nel contratto e si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'Aggiudicataria, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali.
 - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
 - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;

- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003, e garantirne il rispetto;
 - evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
 - sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
 - comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
5. La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

ART. 25

CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla Committente. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata riconosciuta da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto nell'art. 24 ("Penali per il ritardo"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata in misura proporzionale alla durata del contratto, con cadenza semestrale, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicataria, del documento di pagamento di cui all'art. 13, presentato dall'Aggiudicataria, regolarmente vistato dalla Committente, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Aggiudicataria derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante PEC.
6. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l'Aggiudicataria dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

ART. 26
OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per la copertura dei rischi infortunio e responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose .
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con Compagnie di Assicurazione di primaria importanza idonee polizze assicurative a copertura dei rischi infortunio e responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) con massimale pari almeno ad € 2.000.000 e si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle suddette polizze.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi danno imputabile al proprio personale ed avrà pertanto a suo carico la rifusione del danno medesimo.

ART. 27
PENALI PER RITARDO

1. La Committente applicherà una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo nei seguenti adempimenti:
 - realizzazione e modifica (campi variabili e non) dei layout;
 - messa a disposizione dell'anteprema di stampa;
 - stampa, imbustamento e consegna dal momento della conferma dell'anteprema di stampa;
 - stampa, imbustamento e comunicazione via PEC della messa a disposizione dal momento della conferma del flusso;
 - invio del flusso contenente l'abbinamento dei singoli documenti con le raccomandate ad essi assegnate.
 - ritiro dei ritorni cartacei;
 - produzione del flusso di rendicontazione delle relate di notifica, delle CAD e delle CAN e le relative scansioni dal ritiro delle stesse.
2. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'Aggiudicataria in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma 1, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la Committente procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 29
CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 29 (Risoluzione del contratto per inadempimento), la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicataria, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla Committente presso l'Aggiudicataria, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Committente stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, (Controlli sull'esecuzione del contratto) del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28 (Penali per ritardo) comma 3, del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Committente;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) il mancato rispetto degli adempimenti e delle tempistiche previsti per la fase di start up, di cui al capitolato tecnico;
 - m) il venir meno di:
 - autorizzazione all'utilizzo della posta massiva omologata conforme alle esigenze della Committente tempo per tempo;
 - autorizzazioni alla stampa dei bollettini;
 - autorizzazioni necessarie alla predisposizione delle Raccomandate Smart AR;
 - ulteriori o diverse autorizzazioni rese necessarie per lo svolgimento del servizio.
 - n) il venir meno della presenza in organico di almeno un messo notificatore abilitato, in base alle normative tempo per tempo vigenti, alla notifica mediante raccomandata AG per mezzo del Fornitore del servizio postale universale di tutti i documenti che la Committente dovrà emettere, qualora non ripristinato entro 15 giorni dalla data in cui il requisito è venuto meno;
 - o) mancato adeguamento alle modifiche di cui all'art. 3 co. 7.
2. I casi elencati saranno contestati all'Aggiudicataria per iscritto dalla Committente, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Aggiudicataria di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in

più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Aggiudicataria può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Committente.

ART. 30 RECESSO

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La Committente si riserva, altresì, di recedere dal contratto nel caso di operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria, e in particolare quella in discussione di fusione con Cassa del Trentino S.p.A., quando facciano venir meno in capo alla Committente l'interesse ovvero la possibilità di proseguire nell'esecuzione del contratto. Il recesso diverrà operativo previo invito di apposita comunicazione scritta e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate all'Aggiudicataria le prestazioni già eseguite.

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Committente e l'Aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 32 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 33 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. La Committente si è dotata di un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e del relativo "Codice Etico" ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di un "Piano di Prevenzione della Corruzione" ai sensi della L. n. 190/2012, al fine di presidiare in modo completo, adeguato e tempestivo i rischi inerenti le attività svolte dalla Società. Qualora l'Aggiudicataria, nell'espletamento di "attività sensibili", violasse procedure interne, regole e principi previsti dai suddetti documenti, o adottasse comportamenti non conformi a quanto prescritto da tali documenti, la Committente provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee.
2. L'Aggiudicataria dichiara di avere preso visione dei documenti di cui sopra, pubblicati sul sito della Committente all'indirizzo www.trentinoriscossionispa.it.

3. L'Aggiudicataria si impegna altresì, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. A tal fine l'Aggiudicataria dà atto che la Committente le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 3 e 4 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. La Committente, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 34

INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. La Committente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'Aggiudicataria non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Aggiudicataria le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 35

SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Aggiudicataria.

ART. 36

NORMA DI CHIUSURA

1. L'Aggiudicataria, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato,